

Prot. 441 /ig

Roma, mercoledì 05 agosto 2026

Al Signor Ministro della Giustizia,
Onorevole **Carlo NORDIO**
ROMA

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia
Sen. **Alberto BALBONI**
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia
Sen. **Andrea OSTELLARI**
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. **Stefano Carmine DE MICHELE**
ROMA

e p.c.

Allo Studio Legale
Avv.to **Riccardo GOZZI**
ROMA

OGGETTO: Trattenimento in servizio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ai sensi dell'art. 1, commi 244 e 245, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Con la presente, si intende sottoporre all'attenzione delle SS.LL. una vicenda che presenta rilevanti profili di criticità in ordine alla valutazione delle esigenze di servizio e all'uniforme applicazione della disciplina sul trattenimento in servizio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

È stato rappresentato a questa Organizzazione Sindacale il caso di un Sovrintendente Capo in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, il quale, avendo maturato i requisiti previsti dall'art. 1, commi 244 e 245, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha presentato istanza di trattenimento in servizio sino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

L'istanza è stata rigettata con provvedimento del Capo del Dipartimento del 18 maggio 2026, motivando il diniego principalmente sulla base della situazione dell'organico del ruolo dei sovrintendenti presso la sede di Napoli Secondigliano e, in particolare, sulla ritenuta sussistenza di una situazione di esubero.

Riteniamo che tale valutazione meriti un approfondimento, poiché gli elementi posti a fondamento del diniego non sembrano restituire compiutamente l'effettiva situazione organizzativa della sede interessata.

Particolare attenzione merita il presupposto organizzativo posto dall'Amministrazione alla base del diniego, costituito dalla ritenuta situazione di esubero del ruolo dei sovrintendenti presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano.

È incontestato che il P.C.D. del 23 febbraio 2024 individua, per il ruolo dei sovrintendenti, una dotazione organica pari a 119 unità nel ruolo dei Sovrintendenti.

È altresì vero che, rapportando la consistenza numerica complessiva alla predetta dotazione organica, emerge un surplus di personale quantificabile in circa il 28%. Tuttavia, è proprio la modalità con cui tale dato viene utilizzato a fondamento del diniego che, a nostro avviso, necessita di una puntuale verifica.

Il dato numerico complessivo, infatti, non può essere automaticamente assunto quale dimostrazione dell'esistenza di un effettivo esubero di personale presso il reparto del Centro Penitenziario.

La consistenza complessiva presa in considerazione dall'Amministrazione comprende, infatti, personale concretamente impiegato in articolazioni operative differenti e non destinato ai servizi propri del reparto detentivo. Dalla situazione effettiva del personale risulta che soltanto 99 unità appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono impiegate presso il reparto, mentre ben 123 unità risultano in forza al Nucleo di Secondigliano.

Si tratta di un dato che non può essere considerato marginale o meramente contabile, ma che assume rilievo decisivo ai fini della corretta valutazione delle effettive esigenze di servizio.



Non appare, infatti, corretto mettere in rapporto la dotazione organica prevista per la struttura con la totalità del personale presente presso la sede, senza previamente distinguere il personale concretamente assegnato e impiegato nei diversi servizi.

Il personale in forza al Nucleo di Secondigliano è destinato a specifiche attività operative di traduzione e piantonamento e, per la natura stessa delle funzioni svolte, risponde a esigenze di servizio proprie e differenti da quelle del reparto.

La circostanza che il reparto disponga di 99 sovrintendenti, a fronte di una presenza complessiva presso la sede che comprende ulteriori 123 unità impiegate presso il Nucleo, rende pertanto indispensabile una valutazione distinta delle due realtà organizzative, verificando per ciascuna di esse la concreta consistenza del personale, le funzioni svolte, i carichi di lavoro e le effettive esigenze operative.

In altri termini, un eventuale surplus numerico complessivo rispetto alla dotazione organica non può essere automaticamente assimilato a un surplus funzionale del reparto.

È proprio questo il punto che si ritiene debba essere necessariamente riesaminato.

La valutazione dell'Amministrazione non dovrebbe limitarsi, infatti, a stabilire quante unità appartenenti al ruolo dei sovrintendenti risultino complessivamente presenti nella sede di Secondigliano, ma dovrebbe verificare quante di esse siano effettivamente disponibili e impiegate nei servizi del reparto e quante, invece, siano stabilmente destinate al Nucleo e quindi impegnate in specifiche e autonome attività istituzionali.

Una diversa impostazione rischia di determinare una rappresentazione meramente numerica della situazione organica, che non tiene conto della concreta organizzazione dei servizi e delle effettive esigenze di personale delle singole articolazioni.

Tale aspetto assume un rilievo ancora maggiore alla luce della finalità perseguita dal legislatore con l'art. 1, comma 244, della legge n. 199/2025, che ha previsto la possibilità del trattenimento in servizio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria proprio nell'ottica di fronteggiare le criticità del sistema penitenziario e di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività ed efficienza degli istituti penitenziari.



È pertanto necessario che l'applicazione di tale disposizione venga accompagnata da una valutazione concreta e sostanziale delle esigenze dell'Amministrazione, e non esclusivamente da una comparazione aritmetica tra dotazione organica e consistenza complessiva del personale.

A quanto sopra si aggiunge un ulteriore elemento che, a giudizio del SAPPE, rende necessario un approfondimento da parte dell'Amministrazione.

È stato infatti rappresentato a questa Organizzazione Sindacale che, presso la medesima Amministrazione, ad un'altra unità di personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, avente i medesimi requisiti previsti dalla normativa e prossima al collocamento in quiescenza con decorrenza 1° settembre 2026, è stata accolta l'istanza di trattenimento in servizio.

La circostanza appare particolarmente significativa.

Da un lato, infatti, il diniego opposto al Sovrintendente Capo risulta fondato sulla situazione di esubero del ruolo dei sovrintendenti e sull'assenza di esigenze di servizio; dall'altro, la stessa Amministrazione ha ritenuto di accogliere l'istanza presentata da altro appartenente al medesimo ruolo, in possesso dei medesimi requisiti e prossimo al collocamento in quiescenza.

Non si comprende, pertanto, quali siano gli elementi oggettivi e concreti che abbiano determinato una diversa valutazione delle due posizioni!

È evidente che situazioni sostanzialmente analoghe dovrebbero essere valutate secondo criteri uniformi, coerenti e verificabili, salvo che sussistano specifiche condizioni organizzative idonee a giustificare una diversa determinazione.

Proprio per tale ragione, riteniamo necessario che l'Amministrazione proceda ad una verifica dell'istruttoria compiuta e dei criteri concretamente utilizzati per l'accoglimento e il rigetto delle diverse istanze.

La circostanza relativa all'accoglimento dell'altra istanza assume particolare rilievo anche perché il diniego nei confronti del Sovrintendente Capo interessato non risulta determinato dalla mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, bensì dalla valutazione delle esigenze organizzative e dalla presunta situazione di esubero del ruolo.

Pertanto, qualora le due posizioni siano caratterizzate dai medesimi presupposti soggettivi e da condizioni organizzative analoghe, appare necessario individuare e rendere espliciti gli elementi concreti che abbiano giustificato una diversa determinazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. di voler disporre un approfondimento della vicenda e un riesame del provvedimento di diniego del 18 maggio 2026, verificando in particolare la reale consistenza del ruolo dei sovrintendenti presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano e distinguendo il personale effettivamente impiegato presso il reparto da quello assegnato al Nucleo di Secondigliano.

Parimenti, si chiede di verificare le ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza presentata dall'altro appartenente al ruolo dei sovrintendenti, avente i medesimi requisiti e prossimo al collocamento in quiescenza con decorrenza 1° settembre 2026, al fine di accertare la piena coerenza dei criteri adottati dall'Amministrazione nelle diverse procedure.

Il SAPPE ritiene necessario che venga garantita un'applicazione uniforme, coerente e trasparente della disciplina sul trattenimento in servizio, evitando che posizioni sostanzialmente analoghe possano essere definite in maniera differente in assenza di specifiche e verificabili ragioni.

Si confida in un concreto intervento, ritenendo che la questione non riguardi esclusivamente la posizione del singolo dipendente, ma investa più in generale la necessità di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 199/2025 e una valutazione delle esigenze di servizio realmente aderente alla concreta organizzazione del sistema penitenziario.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Donato Capece)

